

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1970

Trattamento economico di missione del personale dell'Ispettorato del lavoro a parziale modifica della legge 15 aprile 1961, n. 291

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 15 aprile 1961, n. 291, ha regolato il trattamento economico di missione dei dipendenti statali, stabilendo che per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, spetta al dipendente un trattamento economico in ragione di un trentaduesimo della diaria intera, per ogni ora di missione dalle 6 alle 22, ed in ragione di un ventiquattresimo per ogni ora compresa fra le 22 e le 6 del mattino.

Tale trattamento appare chiaramente sperequato rispetto all'impegno ed al sacrificio che viene richiesto al personale dell'Ispettorato del lavoro ed ai militari dell'Arma dei carabinieri assegnati all'Ispettorato medesimo. Le spese di ogni genere che il dipendente deve, infatti, affrontare allorchè si trova al di fuori della propria sede di servizio, non possono assolutamente essere coperte con i criteri fissati dalla legge 291 del 1961.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di innovare la normativa esclusivamente per le missioni di durata inferiore alle ore 24. Resta quindi inalterata la citata legge n. 291 per quanto riguarda le missioni di altro tipo e per quanto concerne i criteri relativi al trasferimento.

L'articolo 1, senza alterare quello che è il limite minimo previsto per la durata di una missione (cinque ore), stabilisce l'indennità nella misura del 50 per cento ovvero dell'80 per cento della diaria intera, a seconda che la distanza alla quale la mis-

sione è stata svolta sia, rispettivamente, di non meno tre o non meno dieci chilometri. Per le missioni svolte nel periodo notturno l'indennità viene maggiorata del 25 per cento.

L'articolo 2 prevede una parziale innovazione in quanto, in aderenza a quelle che sono le nuove effettive necessità di trasporto del personale, regola l'uso da parte del personale medesimo di un proprio mezzo di locomozione fissando la misura dell'indennità spettante. Viene indicata in lire 55 al chilometro (rispetto alle attuali lire 30 di cui all'articolo 13 della legge n. 291) la somma da corrispondersi a titolo di indennità e, per l'uso del mezzo all'interno del centro sede dell'ufficio, viene stabilita, forfettariamente, una indennità fissa computata sulla base di 40 o di 20 chilometri a seconda che la città conti più o meno di 300 mila abitanti.

Per i viaggi compiuti fuori del centro abitato al criterio forfettario viene, invece, sostituito quello dell'effettivo chilometraggio coperto (maggiorato di un 10 per cento al fine di compensare le distanze percorse nell'ambito dei centri abitati visitati).

La copertura della spesa è indicata nell'articolo 3.

Si raccomanda alla viva attenzione degli onorevoli senatori il disegno di legge che segue con l'auspicio che il suo *iter* possa rapidamente concludersi secondo la giustificata aspettativa della categoria interessata.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le missioni di durata superiore alle 5 ore ed inferiore alle 24 ore compiute per ragioni di servizio dal personale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro e dai militari dell'Arma dei carabinieri assegnati all'Ispettorato del lavoro medesimo, ancorchè eseguite nell'ambito del centro abitato sede dell'Ufficio, sono compensate con una indennità pari al 50 per cento della diaria intera prevista per gli altri dipendenti statali, quando la missione è svolta in località distanti non meno di tre e non più di dieci chilometri dalla casa municipale del Comune sede dell'Ufficio, ovvero con una indennità pari all'80 per cento della diaria intera, nel caso di una o più missioni svolte, entro le 24 ore, in località distanti oltre i dieci chilometri. Le indennità di cui sopra, ove spettanti, sono maggiorate del 25 per cento nel caso di servizi svolti, in tutto o in parte, nel periodo notturno tra le ore 22 e le ore 6 e sostituiscono, ad ogni effetto, il trattamento orario di missione stabilito dall'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 15 aprile 1961, n. 291.

**Art. 2.**

L'uso da parte del personale di cui all'articolo precedente di un mezzo proprio di trasporto, debitamente autorizzato, nell'ambito del centro abitato del comune sede dell'Ufficio, è compensato con una indennità fissa pari a 40 volte o a 20 volte l'indennità per chilometro stabilita dal successivo comma, a seconda che l'attività di servizio sia svolta, rispettivamente, in città con oltre o con non più di 300 mila abitanti.

Per i viaggi compiuti dal personale di cui al primo comma, per missioni fuori dal centro abitato sede dell'Ufficio, le distanze chilometriche percorse con proprio mezzo

di trasporto, computate ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, della legge 15 aprile 1961, n. 291, sono maggiorate del 10 per cento e compensate con una indennità di lire 55 al chilometro.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con i mezzi finanziari di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.